



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 27 aprile 2010

Spett. le
COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Prot. N. 307/10

Anticipata a mezzo posta elettronica consultazione@covip.it

Schema di regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all'attività transfrontaliera.

Con riferimento al documento di consultazione pubblica in oggetto, relativo allo schema di regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all'attività transfrontaliera (di seguito, il Regolamento), questa Associazione esprime il proprio apprezzamento circa l'iniziativa di riorganizzare, in un unico documento, le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di semplificare le procedure per la modifica dei regolamenti, nonché di colmare il vuoto regolamentare in materia di operazioni di fusione e cessione e attività transfrontaliera delle forme pensionistiche complementari.

Tuttavia, appare altresì opportuno formulare talune osservazioni per quanto attiene alle disposizioni aventi ad oggetto i fondi pensione aperti.

SEZIONE II - Fondi pensione aperti

TITOLO I - Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Articolo 12. *Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa.* Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, si chiede di eliminare il comma 3 ove si prevede che, contestualmente all'istanza, debba essere altresì trasmessa la bozza della Nota informativa. Tale previsione appare, infatti, ridondante in relazione al successivo comma 8 dell'articolo 13 che, più opportunamente, dispone il deposito della Nota informativa, ai sensi della deliberazione COVIP 29 maggio 2009, nel momento in cui il procedimento di autorizzazione si è concluso e prima dell'avvio della raccolta delle adesioni.



Nell'ottica di semplificare l'attività di vigilanza di tipo documentale da parte dell'Autorità e di snellire le procedure amministrative in capo agli operatori, appare infatti maggiormente opportuno che questi siano tenuti a redigere e depositare la Nota informativa solo nella fase finale del procedimento di autorizzazione, quando cioè è stato già definito e approvato il testo del Regolamento. Ciò anche in considerazione del fatto che la Nota informativa non rientra tra la documentazione soggetta ad approvazione da parte della COVIP.

Articolo 13. Procedura di autorizzazione. Per quanto concerne la procedura di autorizzazione, si chiede, in primo luogo, di ridurre il termine di cui al comma 1 da 90 a 60 giorni.

In secondo luogo, con riferimento al comma 2, nonché al successivo articolo 16, comma 2, del Regolamento, si chiede, a fini di certezza, di chiarire quali fattispecie debbano intendersi ricomprese nella locuzione "istanza irregolare".

Si richiede, poi, di eliminare il comma 3, ove è previsto che il termine per l'autorizzazione è sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni per l'acquisizione da parte della COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante. L'eliminazione della citata disposizione, oltre che in linea con il vigente quadro regolamentare, appare maggiormente coerente con le finalità del Regolamento di snellire le procedure amministrative, posto che, in caso contrario, la procedura di autorizzazione potrebbe durare, senza eventuali sospensioni per integrazioni, fino a 180 giorni.

Per quanto attiene alle osservazioni da parte del soggetto istante nel caso in cui la Commissione non possa accogliere, in tutto o in parte, l'istanza di cui al comma 5, si chiede di prevedere un termine di 60 giorni, in luogo dei 30 contenuti nel Regolamento in consultazione; ciò anche alla luce del fatto che non tutte le società istitutrici prevedono la convocazione dei consigli di amministrazione, chiamati a deliberare le osservazioni, con cadenza almeno mensile.

Da ultimo, con riguardo al comma 9 dell'articolo 13, si chiede di prevedere che l'invio del Regolamento e dei relativi allegati possa avvenire per il solo tramite del canale telematico, nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dalla COVIP. Nell'ottica della semplificazione burocratica non si comprendono, infatti, le ragioni di dover provvedere alla duplicazione della trasmissione anche in forma cartacea.

TITOLO II – Modifiche regolamentari

Articolo 15. Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari.

Per quanto concerne l'istanza di approvazione delle modifiche regolamentari si chiede, analogamente a quanto rilevato per l'istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività *sub* articolo 12 del Regolamento, e per le medesime ragioni, che la Nota informativa possa essere trasmessa solo alla fine del procedimento di approvazione.

Si chiede, inoltre, di eliminare il comma 5, là dove è prevista la trasmissione del testo integrale del regolamento. Non si comprende, infatti, l'utilità di trasmettere il testo integrale del regolamento nel corso della fase istruttoria, essendo, invece,



utilmente allegato all'istanza il documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate. Si consideri, poi, che ai sensi del successivo articolo 16, comma 6, del Regolamento medesimo, il nuovo testo integrale del regolamento deve essere trasmesso alla COVIP entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione delle modifiche regolamentari, o dal decorso del termine.

Articolo 16. Procedura di approvazione. Con riferimento al comma 1, si chiede di ridurre il termine per l'approvazione a 60 giorni, analogamente a quanto rilevato in relazione all'articolo 12.

Al comma 2, si segnala l'erroneo rinvio all'articolo 3, commi 2 e 3, in luogo del più corretto riferimento all'articolo 15.

Da ultimo, per quanto attiene ai tempi per presentare osservazioni scritte da parte del soggetto istante, si chiede, coerentemente con le motivazioni *sub* articolo 13, di prevedere un termine più ampio pari a 60 giorni.

Inoltre, per quanto concerne la trasmissione della documentazione all'esito dell'istanza, si chiede di prevedere che il nuovo testo integrale del Regolamento (comma 6) e la Nota informativa (comma 7) possano essere trasmessi solo mediante modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Pertanto al comma 7 dell'articolo 16 del Regolamento, si chiede di eliminare il riferimento alla deliberazione COVIP 29 maggio 2008 e di esplicitare che la trasmissione della Nota informativa, secondo modalità telematiche, è dovuta unicamente nel caso in cui le modifiche regolamentari oggetto di approvazione impattino sul contenuto della stessa.

Articolo 17. Comunicazione di modifiche regolamentari. Con riferimento alle fattispecie di modifiche regolamentari per le quali è ammessa la comunicazione dell'avvenuta delibera di modifica, si chiede di includere, nell'elenco di cui al comma 1, anche per i fondi pensione aperti, l'istituzione di nuove linee di investimento, ovvero la variazione di quelle già istituite, analogamente a quanto previsto per i fondi negoziali all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del Regolamento.

Si chiede, inoltre, di chiarire quale sia la procedura in caso di modifica da parte della società istitutrice di un fondo pensione aperto del *benchmark*, ovvero degli indici che lo compongono, modifica che, come è noto, non impatta sul Regolamento ma sulla sola Nota informativa.

Articolo 18. Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa. In relazione alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento, si chiede di eliminare le lettere *d*) e *e*) dello stesso. In particolare, la trasmissione in forma cartacea del nuovo testo integrale del Regolamento (lettera *d*) appare una duplicazione rispetto al successivo comma 3, dove si prevede l'invio con modalità telematiche dello stesso.



Le medesime considerazioni valgono con riguardo alle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari (lettera e): il comma 5 prevede, infatti, l'obbligo di aggiornamento della Nota informativa e la relativa trasmissione.

Per quanto attiene alla lettera f) dello stesso comma 2, nell'ipotesi di variazione della banca depositaria, parrebbe maggiormente lineare prevedere, in luogo di una comunicazione a firma del legale rappresentante della società che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico, che la stessa Banca d'Italia, poiché la richiesta di autorizzazione della depositaria è inviata per conoscenza alla COVIP, indirizzasse la propria nota con cui autorizza la depositaria anche alla stessa COVIP.

Infine, sempre con riferimento al comma 5, si chiede, analogamente a quanto già evidenziato *sub* articolo 16, di eliminare il riferimento alla deliberazione COVIP 29 maggio 2009; ciò al fine di consentire la sola trasmissione della Nota informativa secondo modalità telematiche.

SEZIONE V - Operazioni di fusione e cessione

Per quanto attiene alle disposizioni relative alle procedure da seguire in caso di fusione tra fondi e di cessione di fondi pensione aperti, occorre, in via preliminare, evidenziare come non risulti disciplinata la fattispecie di acquisto di un fondo da parte di una società e contestuale fusione dello stesso con il fondo già gestito dalla società acquirente, peraltro ipotesi maggiormente ricorrente nella prassi.

Si chiede pertanto di integrare il Regolamento disciplinando la sopra citata fattispecie, al fine di chiarire che, in tale ipotesi, le procedure di acquisto/cessione e di fusione possono essere attivate contestualmente e trattate contemporaneamente, al fine di evitare che il doppio passaggio duplichi i tempi di perfezionamento e gli oneri amministrativi in capo agli operatori.

Articolo 33. *Operazione di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti.* Con riferimento alle disposizioni relative alle operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o fondi pensione preesistenti si chiede di integrare l'articolo 33, analogamente a quanto previsto nel Regolamento per i fondi pensione aperti, con la previsione di cui all'articolo 34 comma 2, lettera c) ,e con quella di cui all'articolo 34, comma 5.

Non si comprendono, infatti, le ragioni in forza delle quali i fondi negoziali non siano tenuti alla trasmissione agli aderenti del fondo incorporando, alle aziende e alle Organizzazioni Sindacali interessate di una comunicazione e di una descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente tra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione.

Parimenti, parrebbe opportuno prevedere, anche per i fondi pensione negoziali, la trasmissione alla COVIP dell'apposita comunicazione attestante gli adempimenti effettuati a seguito della data di efficacia dell'operazione, anche con riferimento



all'avvenuta comunicazione agli iscritti del numero di quote del fondo incorporante attribuite in base al valore di concambio.

Infine, anche alla luce delle incertezze riscontrate nella prassi operativa, si chiede di disciplinare le modalità di invio delle segnalazioni di vigilanza mensili e trimestrali e dei dati aggregati per il periodo interessato dall'operazione di fusione.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario e nell'auspicio che le osservazioni proposte trovino accoglimento, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale